



12 g AGO, 2005

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 20-1170
In data 24/10/2005 relativa all'approvazione della Variante al P.r.g.c. vigente del Comune di
TREISO (CN)

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.r. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

1. NORMATIVA

- I valori delle superfici delle singole Aree Normative sono corretti e aggiornati in riferimento alle integrazioni e/o modifiche puntualmente apportate agli elaborati cartografici e alle Norme Tecniche di Attuazione.

- pag. 4, Capo 0 – Normativa generale di carattere geologico - tecnico;

All'inizio dell'articolo è inserito il seguente nuovo comma che recita:

"Il Comune, in assenza del previsto adeguamento del quadro del dissesto comunale con il PAI dall'Autorità di Bacino del fiume Po, è tenuto in ogni caso a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. (comma 4 del nuovo testo dell'art. 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 del 26 aprile 2001)."

- pag. 7, Capo 1° - Generalità;

Al termine del Capo 1° è inserito il seguente nuovo comma 1.3. che recita.

"1.3. – NORMA SOSTITUTIVA DI ADEGUAMENTO ALLA L.R.28/99 SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Il Comune di Treiso, poiché non adeguato ai disposti della normativa sulla disciplina dello sviluppo e incentivazione del Commercio in Piemonte, fino ad avvenuto adeguamento e nel rispetto dell'art.6, comma 6 del Decreto Legislativo n. 114/1998 e dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale sul Commercio n.28/1999, applica le norme di cui all'art.30 della D.C.R. 28/10/1999, n. 563-13414 "Norme sostitutive nel caso d'inerzia da parte dei Comuni" "

- pag. 8, Capo 2°, art.2.2. – Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del prgc ;

Il comma descrittivo dei PEC, settima riga del punto 1, è sostituito integralmente con il seguente:

" L'attivazione del S.U.E. potrà essere effettuata tramite comparti successivi comunque non inferiori ad un minimo pari al 30% della superficie territoriale sottoposta a S.U.E., nonché a condizione che siano cedute le aree a servizio dovute per legge e tutte le opere previste e necessarie per l'urbanizzazione del comparto proposto siano connesse con le infrastrutture pubbliche esistenti e non precludano la possibilità di connessione per l'urbanizzazione dei comparti successivi.

La valutazione delle proposte dei comparti in ordine alla corretta e completa attuazione delle previsioni del P.R.G.C. sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale nell'esame dei comparti proposti fatto salvo il rispetto della cessione delle aree a servizio e della viabilità presente in cartografie o individuata dal S.U.E."

- pag. 17, art. 3.1.1. – Fasce e distanze di rispetto da strade;
Al punto 14, il riferimento errato " ...al 14° comma dell'art. 27 della L.R.56/77..." è sostituito con: " ...al 13° comma dell'art. 27 della L.R.56/77..."
- pag. 19, art.3.4.2. – Fasce di rispetto depuratori;
Alla seconda riga, dopo: "...la fascia di rispetto..." è inserita la precisazione che recita: "... di carattere sanitario con vincolo di inedificabilità,..."
- pag. 26, art.3.7. – Aree a destinazione residenziale (Nucleo storico–Centro abitato);
Il punto 4, è integralmente sostituito con il seguente: " Per gli edifici o beni vincolati ai sensi del D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" seppur non individuati in cartografia con apposita simbologia, ogni intervento edilizio è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza."
- pag.34, Aree a disposizione per nuove edificazioni;
Al paragrafo "Norme particolari" sono aggiunti tre nuovi commi che recitano:
" Nella predisposizione del PEC per l'ambito CA2 deve essere posta particolare attenzione alla presenza di essenze arboree forti, autoctone di alto fusto, tutelandone la conservazione e garantendo il corretto inserimento ambientale degli interventi.
Gli interventi sugli edifici esistenti nell'area CA3 sono subordinati alle norme e prescrizioni sui centri Abitati previste agli art. 3.8, 3.8.1, 3.8.2.
La superficie fondiaria del lotto CA3 dovrà essere computata al netto della superficie asservita all'edificio esistente."
- pag. 37, art. 3.9 – Area artigianale ed industriale di riordino e completamento;
Il punto 5 è integralmente sostituito dal seguente:
"5 – Attese le caratteristiche archeologiche della zona, tutti gli interventi pubblici o privati, che comportino modificazioni anche lievi dello stato attuale dei suoli in località Pertinace dovranno, tenendo conto dell'interesse ritenuto particolarmente importante ai sensi dell'art.2 del D.L.vo 29.10.1999, n. 490 (ex L.1089 del 1.6.1939) dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 .11.1999 e dalla lettera della Soprintendenza Archeologica del Piemonte (indirizzata al Comune di Treiso) prot. 6124/V.4 del 10.07.1993, essere sottoposti, preventivamente al rilascio delle autorizzazioni edilizie, al parere della Soprintendenza Archeologica del Piemonte."
- pag. 37, art. 3.9 – Area artigianale ed industriale di riordino e completamento;
Dopo il punto 5 è aggiunto un nuovo punto 6 che recita:
"6 - L'attivazione degli interventi di ampliamento, completamento e/o nuovo impianto su aree produttive confinanti con aree ad altra destinazione d'uso deve prevedere la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde piantumate a file sfalsate con essenze arboree forti, autoctone di alto fusto."
- pag.39, art. 3.10 – Interventi su impianti artigianali – industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione (Aree 1-2-3-4);
- Al punto 3.10.1., l'ultimo comma è integrato con la seguente frase: "..., anche in osservanza alle prescrizioni attuative di cui alla Scheda n. 10 della Relazione Geologico Tecnica"
- Al punto 3.10.1. è aggiunto un nuovo comma che recita:
"L'attivazione degli interventi di ampliamento, completamento e/o nuovo impianto su aree produttive confinanti con aree ad altra destinazione d'uso deve prevedere la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde piantumate a file sfalsate con essenze arboree forti, autoctone di alto fusto."

- pag.41, art. 3.11 – Aree agricole;

Al termine dell'articolo è inserito un nuovo punto che recita:

"3 – Attese le caratteristiche archeologiche della località Pertinace e Borgata Manzola, tutti gli interventi pubblici o privati, che comportino modificazioni anche lievi dello stato attuale dei suoli dovranno, tenendo conto dell'interesse ritenuto particolarmente importante ai sensi dell'art.2 del D.L.vo 29.10.1999, n. 490 (ex L.1089 del 1.6.1939) dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 .11.1999 e dalla precedente lettera della Soprintendenza Archeologica del Piemonte (indirizzata al Comune di Treiso) prot. 6124/V.4 del 10.07.1993, essere sottoposti, preventivamente al rilascio delle autorizzazioni edilizie, al parere della Soprintendenza Archeologica del Piemonte."

- pag. 43, art. 3.11.1. - Operatività;

- Al punto 11, al termine della prima riga, dopo "...sono rilasciate:..." è inserito il seguente richiamo: "..., secondo le indicazioni del 3° comma dell'art.25 della L.R. 56/77 s.m.i.:..."

- Al punto 11, lettera c, occorre integrare il richiamo "...e della lettera m)..." con la seguente frase: "... del 2° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 s.m.i."

2. CARTOGRAFIA

- Tavola 2, in scala 1:5.000 e sulla Tavola 3, in scala 1:2.000 del "Progetto di Piano":

Le porzioni dei lotti edificabili dell'area CA5 interessate dalla fascia di rispetto sanitaria del confinante depuratore devono essere stralciate, così come indicato nella allegata Modifica Cartografica 1.

- Tavola 3 "Progetto di Piano" in scala 1:2.000

Nella legenda della Tavola la definizione "Aree artigianali e industriali" deve essere integrata con la frase: " Aree con lotto soggetto a vincolo archeologico, art. 3.9. delle NTA"


Il Responsabile
del Settore Territoriale Urbanistico
Area Provincia di Asti
Arch. Agostino NOVARA

Il Direttore Referente d'Area
della Direzione Regionale
Arch. Franco FERRERO

Modifica Cartografica 1.

COMUNE DI TREISO
Provincia di Cuneo
Variante n. 1 al P.R.G.C.
Pratica A30846

Modifiche alle Tav.2. in scala 1:5.000 e alla Tav.3 in scala 1:2.000



Scala 1:2.000



Stralcio delle porzioni dell'area CA5 coinvolte dalla fascia di rispetto del Depuratore.